

Bruxelles, 15 aprile 2016  
(OR. en)

7985/16

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0010 (COD)**

---

**CODEC 470  
DATAPROTECT 32  
JAI 293  
DAPIX 61  
FREMP 67  
COMIX 293  
PE 46**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	<b>ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO</b> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio - Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11 - 14 aprile 2016)

---

#### **I. VOTAZIONE**

Poiché non è stato adottato alcun emendamento, il presidente del Parlamento europeo ha dichiarato approvata la posizione del Consiglio in prima lettura.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo è allegato alla presente nota.

## II. ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Poiché il Parlamento europeo ha approvato la posizione del Consiglio in prima lettura, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio in prima lettura, a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera a), del TFUE.

Dopo la firma del presidente del Parlamento europeo, del presidente del Consiglio e dei Segretari generali delle due istituzioni, l'atto in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea.

---

**P8\_TA-PROV(2016)0126**

**Trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione di reati \*\*\*II**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05418/1/2016 – C8-0139/2016),
- visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Bundesrat tedesco e dal Parlamento svedese, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2012<sup>1</sup>,
- visti i pareri del Garante europeo della protezione dei dati del 7 marzo 2012<sup>2</sup> e del 19 novembre 2015<sup>3</sup>,
- visto il parere della Commissione (COM(2016)0213),
- vista la sua posizione in prima lettura<sup>4</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0010),
- visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 76 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0138/2016),

---

<sup>1</sup> GU C 391 del 18.12.2012, pag. 127.

<sup>2</sup> GU C 192 del 30.6.2012, pag. 7.

<sup>3</sup> GU C 67 del 20.2.2016, pag. 13.

<sup>4</sup> Testi approvati del 12.3.2014, P8\_TA(2014)0219.

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
  2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
  3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-